



CONSIGLIO SUPERIORE
Della MAGISTRATURA – R O M A
protocollo.csm@giustiziacert.it

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
c/o Corte di Appello di TRIESTE
ca.trieste@giustizia.it

e per conoscenza:

Al Giudice di Pace
dr.ssa Stefania Bernieri Di Lucca – TRIESTE
gdp.trieste@giustizia.it

Oggetto: RG 1526/2014 ed RG 1868/2014 – Causa civile
Ughetti Corrado (Attore) contro Prefettura di Trieste
(Convenuto) – Esposto a carico del Giudice di Pace
di Trieste, dr.ssa Stefania Bernieri Di Lucca.

Lo scrivente dr. **Calogero Sanfilippo**, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, con riferimento all'esposto in oggetto descritto del 26 maggio 2014, in cui faceva presente di non conoscere la motivazione della istanza di astensione del Giudice Bernieri Di Lucca, posto che il fascicolo era stato trattenuto dal nuovo Giudice dott. Andrea Zugna,

finalmente ne è venuto a conoscenza (**All. 1**), rilevando con viva sorpresa che la dott.ssa Bernieri Di Lucca, non solo ha dimostrato di ignorare le norme più elementari della procedura e del codice della strada, ma ha altresì dissacrato la grammatica italiana, con particolare riguardo all'uso degli aggettivi dimostrativi.

Infatti, al punto 3 della propria istanza costei scrive: "*premesso che con provvedimento dd. 8/4/2014 **codesto** giudice rigettava l'istanza di sospensione, in difetto di ogni presupposto normativo;*", **utilizzando l'aggettivo **codesto** invece di **questo** e adducendo il difetto di ogni presupposto normativo che non risponde assolutamente al vero** (cfr. art. 5 e segg. D. Lgs. 150/2011).

Poiché, nel caso di specie non si tratta di censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione, lo scrivente insiste nel

CHIEDERE

l'adozione degli adeguati provvedimenti disciplinari a carico del **Giudice di Pace di Trieste, dr. Stefania Bernieri Di Lucca.**

Allegati 1 ut supra.


Lecco, 25 giugno 2014.

Per conferma di quanto sopra

IL RICORRENTE
Corrado Ughetti



IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)



Allegato 1

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

R.G. n. 1526/2014

R.G. n. 1868/14

La sottoscritta Giudice di Pace dott.ssa Stefania Bernieri di Lucca,

premessi:

- che in data 3.4.2014 il signor Ughetti Corrado, rappresentato dal signor Sanfilippo Calogero, presentava ricorso avverso verbale n. 700011758895 di infrazione a norma del codice della strada, redatto dalla Sezione della Polizia Stradale di Trieste per la contestata violazione dell'art. 142 C.d.S. in esito ad accertamento, mediante telelaser, della circolazione alla velocità di 118 km/h, in vigenza del limite di 50km/h;
- che, all'atto della presentazione del ricorso, il signor Ughetti instava per la sospensione immediata del provvedimento di ritiro della patente di guida;
- 3 - che con provvedimento dd. 8.4.2014 codesto giudice rigettava l'istanza di sospensione, in difetto di ogni presupposto normativo;
- che parte ricorrente, senza addurre nuovi motivi, reiterava l'istanza di sospensione, istanza che veniva parimenti respinta con provvedimento dd. 29.4.2014;
- che parte ricorrente presentava terza istanza di sospensione, ancora rigettata con provvedimento dd. 7.5.2014;
- che, nelle more, il signor Sanfilippo Calogero ripetutamente telefonava alla Cancelleria dell'intestato Ufficio chiedendo di poter parlare personalmente con la sottoscritta, così realizzando un comportamento teso all'elusione del rispetto del principio del contraddittorio fra le parti;
- che, sempre nelle more, il signor Sanfilippo Calogero inviava alla sottoscritta il libro, qui allegato, con dedica manoscritta, all'evidente fine di porre in essere inaccettabili pressioni;

- che, infine, il signor Ughetti Corrado, sempre per il tramite del signor Sanfilippo Calogero, presentava ulteriore ricorso avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, esponendo il proprio disappunto per i suddetti ripetuti provvedimenti di rigetto adottati dalla sottoscritta;
- ritenuto che tutto quanto esposto rappresenti quelle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 51, 2° comma, c.p.c.,

CHIEDE

al Capo dell'Ufficio, Giudice di Pace Coordinatore, l'autorizzazione ad astenersi.

Trieste, 16 maggio 2014.

Il Giudice di Pace

Stefania Bernieri di Lucca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 MAG 2014

Il Cancelliere

Enzo FEDEL

Il G.d.P. Coordinatore;

- lasciare la maestranza richiesta di astensione;
- ritenere la fondatezza, dopo esaurito volentieri degli atti

P.Q.M.

autorizzo il G.d.P. dott. Stefania Bernieri di Lucca e infine il procedimento al dott. Andrea Zuppo che segue in tabello.

TRIESTE, 20 MAG. 2014

IL GIUDICE DI PACE

Francesco Pandolfelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 MAG 2014

Il Cancelliere

Enzo FEDEL

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trieste, 20 MAG 2014

IL CANCELLIERE Enzo FEDEL

